

## Consumatori, consigli dall'Adoc **Occhio all'etichetta** per i nuovi acquisti

POTENZA- L'Adoc vuole ricordare agli utenti l'importanza della "marcatatura CE" sui prodotti da voi acquistati, per cui "Occhio all'etichetta".

Che cos'è la marcatura CE? E' l'indicazione - risponde Rocchina Rosa dell'Adoc di Potenza - di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie. Tale marcatura deve essere applicata dal fabbricante, o da un suo rappresentante residente nell'Unione Europea, prima che il prodotto venga immesso sul mercato. Occorre ricordare che la marcatura CE, non è né un marchio di qualità, né di origine e non significa "made in Europe" ma è garanzia, sui prodotti sui quali è posta, di una produzione rispondente a normative comunitarie.

Il simbolo CE contraddistingue svariati prodotti: giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici, attrezzature a gas o a pressione, ascensori, occhiali da sole e da vista...; le sue dimensioni non possono andare al di sotto dei 5 mm, e nel caso di prodotti di



piccole dimensioni, deve essere apposta sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

Il consumatore, può segnalare un prodotto privo della marcatura CE o recante una marcatura contraffatta o presente su un prodotto che non deve riportarla, ai Ministeri competenti per materia o può rivolgersi all'ADOC - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori - con sede in via Messina, 210 85100 Potenza, tel. 0971.650496 fax 0971.51098 e mail: adoc.basilicata@virgilio.it

## Conservare lo scontrino è garanzia del consumatore

di STEFANIA LUPERTO \*

Con il D. Lgs. n. 24/2002 l'Italia ha recepito la disciplina relativa a "taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo".

In virtù di questa norma, su qualunque prodotto va applicata una garanzia di due anni, che copre non soltanto il malfunzionamento, ma anche la non conformità del prodotto.

L'Adoc sente la necessità di sottolineare, però, come questa legge, a due anni dalla sua emanazione, sia ancora sconosciuta alla maggior parte dei consumatori; per questo ne ricorda gli aspetti più influenti.

Innanzitutto c'è da dire che esistono due tipi di garanzia: una legale, prevista dalla legge ed applicabile a tutte le fattispecie di compravendita; l'altra commerciale, a garanzia del buon funzionamento del prodotto.

A differenza della garanzia legale, questa non viene appli-

cata automaticamente, ma solo quando e dove prevista nel contratto d'acquisto.

A proposito della garanzia legale, la legge stabilisce che il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La garanzia applicabile su tale bene opera per un periodo di due anni dalla consegna del bene e funziona in questo modo: l'acquirente, deve comunicare al venditore l'esistenza del vizio, del difetto o di una non conformità, tempestivamente, o comunque entro due mesi dalla data in cui hai scoperto il difetto. Inoltre, anche se il difetto dovesse presentarsi poco prima della scadenza del biennio, è possibile denunciarlo nel corso di altri due mesi "supplementari". In caso di difetto di conformità si ha diritto al ripristino della

conformità del bene mediante la riparazione o sostituzione. In caso queste due opzioni si rivelassero impossibili si potrebbe ancora scegliere tra altre due soluzioni: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (quest'ultima soluzione non vale se il prodotto presenta danni di lieve entità). Cosa molto importante è che le sostituzioni devono essere effettuate senza spese da parte del consumatore!! (l'espressione "senza spese" si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento a spese di spedizione o mano d'opera e materiali).

Dunque, se per caso chi ha venduto il "prodotto difettato" consiglia, furbamente, nell'ambito dei due anni di copertura da garanzia, di rivolgersi al centro d'assistenza, sarà diritto e dovere dell'acquirente ricor-

dare al venditore che è suo onere provvedere alla riparazione del bene rivolgendosi anche al centro d'assistenza quando necessario. Anche nell'acquisto di beni usati (ad esempio un'auto-vettura) la garanzia è in linea di massima di due anni o comunque non può essere inferiore ad un anno. In questo particolare caso, inoltre, la garanzia copre solo i difetti che non derivano dal normale utilizzo del bene: Chiaramente altro dovere, o meglio, attenzione del consumatore sarà quella di richiedere l'emissione dello scontrino all'atto dell'acquisto, così da poterlo esibire in caso di reclamo, ed in secondo luogo di conservarlo per circa 26 mesi.

In caso di smarrimento è possibile presentare altri documenti che attestino l'acquisto effettuato (es.: tagliando dell'assegno, cedola della carta di credito, scontrino del bancomat e la confezione del prodotto).

\* Adoc